



# STATUTO

della società **Gestione Ambientale Integrata  
dell'Astigiano - G.A.I.A. S.p.A.**

## SOMMARIO

### TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETA'

#### **Capo I – Elementi essenziali**

- Art. 1 Fondamento
- Art. 2 Sede legale
- Art. 3 Durata
- Art. 4 Oggetto sociale
- Art. 5 Attività contrattuale
- Art. 6 Limiti

#### **Capo II – Il capitale sociale**

- Art. 7 Capitale sociale
- Art. 8 Partecipazione totalitaria degli Enti locali
- Art. 9 Cessione di azioni
- Art. 10 Obbligazioni
- Art. 11 Aumento di capitale
- Art. 12 Finanziamenti dei Soci

### TITOLO II – DELL'ASSEMBLEA

- Art. 13 Diritto d'intervento e di voto
- Art. 14 Competenze
- Art. 15 Costituzione e funzionamento
- Art. 16 Presidenza dell'Assemblea

### TITOLO III – DEGLI AMMINISTRATORI

#### **Capo I – Il Consiglio di Amministrazione**

- Art. 17 Composizione
- Art. 18 Nomina
- Art. 19 Competenze
- Art. 20 Funzionamento

#### **Capo II – Il Direttore Generale**

- Art. 21 Competenze

### TITOLO IV – DEI CONTROLLI

#### **Capo I - Il Collegio sindacale**

- Art. 22 Composizione
- Art. 23 Competenze

#### **Capo II - I controlli degli Amministratori e dei Soci**

- Art. 24 Controlli degli Amministratori
- Art. 25 Trasmissione degli atti fondamentali
- Art. 26 Diritti di controllo dei Soci

## **TITOLO V – DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

### **Capo I - Disposizioni finanziarie**

Art. 27 Esercizio sociale

Art. 28 Ripartizione degli utili

### **Capo II - Disposizioni finali**

Art. 29 Scioglimento e liquidazione

Art. 30 Adeguamenti dello statuto

Art. 31 Norma di rinvio

\*\*\*\*\*

## **TITOLO I DELL'ISTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

### **Capo I – Elementi essenziali**

#### **Art. 1**

##### **Fondamento**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 113, comma 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché dell'art. 35, comma 8, l. 28 dicembre 2001, n. 448, la società per azioni denominata "Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A., siglabile, ove consentito, come «G.A.I.A. S. p. A.».

2. Ai sensi delle leggi vigenti la Società è ente titolare della proprietà degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli Enti locali o loro consorzi, destinati all'esercizio dei servizi di gestione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 2**

##### **Sede legale**

1. La Società ha sede nel Comune di Asti, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1, ovvero in altro Comune del Bacino Astigiano, come definito dagli atti regionali e provinciali di programmazione in materia di gestione dei rifiuti, nonché di istituire, trasferire, o sopprimere sedi secondarie o unità locali operative nello stesso Bacino.

#### **Art. 3**

##### **Durata**

1. La durata della Società è stabilita sino a tutto il 31 dicembre 2050.

2. La durata della società potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

#### **Art. 4**

##### **Oggetto sociale**

1. La Società ha per oggetto le attività di gestione degli impianti già svolte dal Consorzio ex C.S.R.A. e, in generale, assume la gestione degli impianti che è conferita dall'Autorità competente. Negli impianti s'intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e di ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. La Società può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui al comma precedente, ivi compresi studi, ricerche, nonché la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Tra le predette attività rientrano quelle di consulenza, comunicazione, sensibilizzazione ed informazione, commercializzazione dei materiali recuperati e/o dei prodotti, nonché la riscossione della

tariffa ai sensi dell'art. 49, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i. e le attività di progettazione e realizzazione d'interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del predetto d.lgs. 22/1997 e s.m.i.

3. Sono escluse le attività vietate dalle leggi vigenti, ivi comprese, con il permanere di tale vincolo della legislazione regionale d settore, le attività di erogazione dei servizi all'utenza.

4. La Società provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie per l'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività da espletare, anche in nome e per conto degli Enti Soci.

5. La Società può realizzare e gestire le attività di cui ai commi precedenti direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci. La Società può operare anche al di fuori del territorio degli Enti locali Soci, osservate le procedure ed i limiti di legge.

6. In ogni caso l'attività della Società deve essere prestata in misura prevalente per conto o nei confronti degli Enti locali Soci.

#### Art. 5

##### Attività contrattuale

1. La Società può stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti o no ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa la costituzione o l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società, consorzi, associazioni, fondazioni, Gruppi Europei di Interesse Economico, ed in genere enti aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal precedente articolo 4, comma 6.

2. Per la realizzazione delle attività sociali la Società può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale degli Enti locali Soci, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ivi compresi gli uffici tecnici, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.

3. Ai sensi delle leggi vigenti la Società, a seguito dell'assegnazione di tale compito da parte dell'Autorità competente, può espletare le gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

4. La Società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli Enti locali Soci, o al Consorzio ex C.S.R.A.

#### Art. 6

##### Limiti

La gestione sociale si conforma al Programma consortile di gestione dei rifiuti approvato nel rispetto delle leggi dal Consorzio di bacino di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

## Capo II - Il capitale sociale

#### Art. 7

##### Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.015.560,00.

2. Le azioni sono nominative e indivisibili e attribuiscono ai titolari eguali diritti.

3. È esclusa l'emissione dei titoli azionari.

#### Art. 8

##### Partecipazione totalitaria degli Enti locali

Ai sensi delle leggi vigenti possono partecipare alla Società esclusivamente gli Enti locali già consorziati del Consorzio C.S.R.A. e altri Enti locali, osservate le procedure di legge.

#### Art. 9

##### Cessione delle azioni

1. Ai sensi delle leggi vigenti in materia di servizi pubblici locali le azioni sono incedibili.
2. Ove venisse meno il vincolo di legge dell'incedibilità delle azioni si osserveranno, in luogo del precedente comma 1, le disposizioni di cui ai successivi commi.
3. Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, nei limiti di quanto consentito dal precedente articolo 8, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzioni sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri Soci spetta il diritto di prelazione.
4. Il Socio che intende effettuare il trasferimento (d'ora in poi: «proponente») deve previamente farne offerta alle stesse condizioni agli altri Soci, tramite l'organo amministrativo, indicando la partecipazione oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di trasferimento e le esatte generalità del terzo acquirente.
5. Entro dieci giorni dal ricevimento l'organo amministrativo dà notizia della proposta a tutti i Soci iscritti nell'apposito libro, allegando la comunicazione ricevuta, nonché assegnando agli stessi un termine di trenta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione.
6. Entro tale ultimo termine i Soci, a pena di decadenza, comunicano all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione.
7. Nei dieci giorni successivi l'organo amministrativo dà comunicazione al proponente ed a tutti gli altri Soci delle richieste di acquisto in prelazione pervenute.
8. Il diritto di prelazione deve essere esercitato, in proporzione alla propria partecipazione, per l'intero oggetto della proposta di trasferimento. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci ciascuno di essi acquista una partecipazione proporzionale a quella già di propria titolarità.
9. Ove nessun Socio eserciti il diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, è consentito al Socio offerente di trasferire liberamente le azioni, nel rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 8, purché a condizioni non inferiori rispetto a quelle indicate nella proposta, fatto salvo quanto disposto ai successivi commi.
10. Il Socio che ritenga eccessivo il prezzo proposto dal proponente può, in caso di mancato accordo tra le parti, richiedere la nomina di un Arbitratore al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la Società ha sede legale, dandone notizia all'organo amministrativo ed al proponente entro il termine richiamato dal precedente comma 6.
11. Il prezzo determinato dall'Arbitratore è vincolante per i Soci, ferma restando la facoltà del proponente di revocare la propria proposta, dandone comunicazione all'organo amministrativo e assumendosi i costi della procedura arbitrale. Fuori da tale ipotesi i predetti costi sono compensati tra la parte alienante e le parti acquirenti.
12. I Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione debbono versare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento, salvo diverso accordo.
13. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini previsti.

#### Art. 10

##### Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni, osservate le disposizioni di legge.

#### Art. 11

##### Aumento di capitale

1. L'aumento di capitale avviene a pagamento, mediante conferimenti in danaro o di beni in natura o di crediti, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di

riserve o altri fondi disponibili.

#### Art. 12

##### Finanziamenti dei Soci

1. Volontariamente, su richiesta dell'organo amministrativo, i Soci possono effettuare, in conformità alle leggi vigenti, versamenti in apposito conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. Le somme versate in conto capitale possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, secondo quanto deciso con deliberazione assembleare.

## TITOLO II DELL'ASSEMBLEA

#### Art. 13

##### Diritto d'intervento e di voto

1. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea i Soci che alla data della stessa risultano regolarmente titolari di azioni con diritto di voto, o loro delegati, osservate in tale ultimo caso le limitazioni di legge.
2. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto.

#### Art. 14

##### Competenze

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sugli oggetti indicati dagli articoli 2364 e 2365 del codice civile, nonché sugli altri indicati dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Spetta all'Assemblea la nomina, la revoca e la determinazione dell'indennità dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché dei componenti il Collegio sindacale, salvo l'applicazione dell'art. 22 comma 2 del presente Statuto.
3. L'Assemblea autorizza preventivamente l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione del Programma annuale e triennale di attività, nonché autorizza la firma dei contratti di servizio e della carta dei servizi inerenti i servizi svolti nei confronti degli Enti Soci.
4. L'Assemblea autorizza altresì la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in enti o società, la dismissione delle partecipazioni in essere, nonché la nomina e revoca dei rappresentanti della Società presso enti o società.
5. L'Assemblea può deliberare la costituzione di patrimoni destinati ad un affare specifico.

#### Art. 15

##### Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o di uno degli Enti Soci o altro luogo nel Comune dove la Società ha sede, dagli Amministratori, di propria iniziativa ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata un Sindaco effettivo, un Consigliere d'Amministrazione, o tanti Soci che rappresentino almeno il *cinque per cento* del capitale sociale.
2. L'Assemblea è convocata con avviso ricevuto, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno *quindici giorni* prima di quello della seduta, ovvero otto giorni in caso di urgenza, a tutti gli iscritti nel libro dei Soci, al domicilio ivi riportato, la quale indichi l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.
3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale, sia intervenuta la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
4. L'Assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste agli

articoli 2368 e 2369 del codice civile.

5. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la *maggioranza del capitale sociale* per le deliberazioni di cui al precedente articolo 14, comma 3.

#### Art. 16

##### Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti nella prima seduta, che resta in carica sino alla scadenza o comunque alla cessazione del Consiglio di Amministrazione. Con il rinnovo degli Amministratori viene altresì nominato il Presidente dell'Assemblea.

2. Il Presidente dell'Assemblea svolge i compiti per esso previsti dal codice civile.

3. L'Assemblea nomina il Segretario anche tra i non Soci.

### TITOLO III

#### DEGLI AMMINISTRATORI

##### Capo I – Il Consiglio di Amministrazione

#### Art. 17

##### Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, qualora il valore del capitale sociale versato sia inferiore a due milioni di euro, ovvero da cinque in ogni altro caso. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

2. I Consiglieri di Amministrazione devono possedere una specifica competenza ed esperienza, per le mansioni svolte o l'attività esercitata, anche alternativamente in materia ambientale, gestionale, economica, tecnica, giuridica o contabile comprovate da adeguati curricula, che dovranno essere trasmessi unitamente alle designazioni di cui all'art. 18 non meno di cinque giorni prima dell'assemblea convocata per la nomina a tutti i Comuni soci.

#### Art. 18

##### Nomina

1. Per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano i seguenti criteri:

a) al Comune di Asti spetta la designazione di un Consigliere di Amministrazione, che rivestirà la carica di Presidente;

b) ai Comuni aventi più di 2.000 abitanti, escluso Asti, sulla base dell'ultimo censimento effettuato, spetta la nomina di un amministratore. Ogni candidatura per essere valida dovrà essere presentata da tanti comuni aventi più di 2.000 abitanti che rappresentino almeno il 10 % del capitale sociale. Verrà designato Consigliere di Amministrazione il candidato che avrà ottenuto più voti nella votazione assembleare cui partecipano i soli Comuni aventi più di 2.000 abitanti escluso Asti;

c) ai Comuni aventi sino a 2.000 abitanti sulla base dell'ultimo censimento effettuato, spetta la nomina di un amministratore. Ogni candidatura per essere valida dovrà essere presentata da tanti comuni aventi sino a 2.000 abitanti che rappresentino almeno il 10 % del capitale sociale. Verrà designato Consigliere di Amministrazione il candidato che avrà ottenuto più voti nella votazione assembleare cui partecipano i soli Comuni aventi sino a 2.000 abitanti;

d) ogni socio può sottoscrivere una sola candidatura;

e) i tre candidati così designati dovranno essere nominati dall'assemblea;

f) in caso di mancata designazione dei candidati da parte dei comuni aventi diritto provvederà l'Assemblea.

## Art. 19

### Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari a conseguire gli scopi sociali, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi della Società.
2. La firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fonte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, o impedimento.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina fuori dal proprio seno un Direttore generale.

## Art. 20

### Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, ad iniziativa del suo Presidente, o su richiesta motivata di un Consigliere, o di un Sindaco effettivo, presso la sede della Società, o di uno degli Enti Soci, tramite avviso da inviarsi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la seduta, ovvero ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.
2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano sia il Presidente che il Segretario, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
3. Il Consiglio è validamente costituito e delibera con le maggioranze previste all'articolo 2388 del codice civile.
4. I Consiglieri che, senza giustificato motivo espresso per iscritto, non partecipino a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

## Capo II – Il Direttore Generale

### Art. 21

#### Competenze

1. Spettano al Direttore Generale i poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dai commi successivi. Nell'ambito delle funzioni delegategli assume la rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi.
2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Sovrintende l'attività societaria attuando le deliberazioni consiliari.
3. Il Direttore Generale procede all'assunzione, all'adozione dei provvedimenti attinenti al relativo rapporto di lavoro e dirige il personale della Società.
4. Provvede agli acquisti ed alle spese necessari per l'ordinario funzionamento della Società, nei limiti e con le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza, o impedimento, del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte dal designato del Consiglio di Amministrazione.
6. Il Direttore Generale è inquadrato come dirigente delle imprese dei servizi pubblici locali e ad esso è applicato il relativo contratto di lavoro.

## TITOLO IV DEI CONTROLLI

### Capo I - Il Collegio Sindacale.

#### Art. 22

##### Composizione e nomina

1. Il Collegio sindacale si compone di un Presidente e di due membri effettivi. Debbono inoltre essere nominati due Sindaci supplenti.
2. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile i Comuni Soci demograficamente inferiori ai 2.000 abitanti, hanno facoltà di nominare concordemente un Sindaco effettivo ed uno supplente. Il nominativo dei Sindaci nominati deve essere comunicato alla Società non oltre il giorno precedente quello di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a nominare il Collegio sindacale, ovvero a sostituire il Sindaco supplente che sia entrato in carica per effetto della cessazione dalla stessa del Sindaco nominato dagli Enti locali predetti ai sensi del presente comma. In difetto di tempestiva comunicazione della nomina, approvata da tutti gli Enti locali predetti, provvede alla nomina l'Assemblea.
3. I restanti Sindaci sono nominati dall'Assemblea.

#### Art. 23

##### Competenze

1. Il Collegio sindacale ed i Sindaci hanno i poteri ed assolvono alle funzioni per essi previsti dalle norme del codice civile.
2. Salvo che, ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile, sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, ovvero che l'Assemblea dei Soci disponga in maniera diversa, il Collegio sindacale svolge anche l'attività di controllo contabile. In tal caso tutti i membri del Collegio debbono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo 6, nonché delle altre norme di Statuto e di legge.

### Capo II - I controlli degli Amministratori e dei Soci

#### Art. 24

##### Controlli degli Amministratori

Ciascun Amministratore, in proprio o su richiesta degli Enti locali Soci, può esercitare, oltre ai controlli previsti per i Soci, ogni potere di controllo e vigilanza sull'amministrazione sociale.

#### Art. 25

##### Trasmissione degli atti fondamentali

Il bilancio e le relative relazioni, nonché il Programma annuale e triennale di attività, sono trasmessi dal Consiglio di Amministrazione agli Enti locali Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli stessi.

#### Art. 26

##### Diritti di controllo dei Soci

1. La denuncia al Collegio sindacale di cui all'art. 2408, cod. civ., comporta per il Collegio gli obblighi di cui al secondo comma della medesima disposizione ove sia presentata da tanti Soci che rappresentino almeno i *cinque millesimi* del capitale sociale.
2. La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409, cod. civ., può essere presentata da tanti Soci che rappresentino almeno *un ventesimo* del capitale sociale.
3. L'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393-bis, cod.civ., può essere

esercitata da tanti Soci che rappresentino almeno *un ventesimo* del capitale sociale.

4. Ciascun Socio, a prescindere dalla misura della propria partecipazione sociale, può impugnare le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio di Amministrazione, osservati i limiti di legge.

5. Periodicamente, su richiesta degli Enti locali Soci, l'organo amministrativo relaziona alle Assemblee degli Enti richiedenti, o loro articolazioni, sull'attività svolta, il programma di attività, ovvero su specifiche tematiche indicate nella richiesta stessa.

## **TITOLO V DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**

### **Capo I - Disposizioni finanziarie.**

#### Art. 27

##### Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di legge, provvede alla redazione del bilancio e convoca l'Assemblea per la sua approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2364, ultimo comma, cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Art. 28

##### Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea sono così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

### **Capo II - Disposizioni finali.**

#### Art. 29

##### Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società l'Assemblea determina le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

#### Art. 30

##### Adeguamenti dello Statuto

Spetta all'organo amministrativo provvedere all'occorrenza agli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

#### Art. 31

##### Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale del Piemonte prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

#### Art. 32

##### Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.